

Manimaro



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

07138-21

Composta da

Vito Di Nicola - Presidente -
Donatella Galterio
Antonella Di Stasi
Stefano Corbetta - Relatore -
Emanuela Gai

Sent. n. ²⁰³³
¹³¹¹²
UP - ~~02704~~/2020
R.G.N. 49676/2020
5349

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia
nel procedimento a carico di

(omissis) , nato in (omissis)

avverso la sentenza del 19/12/2019 della Corte di appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino,
che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, con restituzione degli atti
alla Corte di appello di Venezia;
lette le memorie depositate dal difensore dell'imputato in data 19 novembre
2020 e 7 dicembre 2020, con cui si chiede l'inammissibilità o il rigetto del
ricorso.

In caso di diffusione del
Presente provvedimento
omettere la generalità e
gli atti più identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 198/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

IL CANCELLIERE ESPERTO
Luca Manini

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Verona e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Venezia, per quanto qui rileva, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (omissis) in ordine al reato di cui agli artt. 3, n. 4, e 4, n. 1, l. n. 75 del 1958 perché estinto per prescrizione.

2. Avverso l'indicata sentenza, il Procuratore generale territoriale propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui lamenta la violazione di legge, avendo la Corte territoriale errato nel dichiarare la prescrizione del reato, e ciò in quanto non ha considerato, nella determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena derivante dalla contestata recidiva infraquinquennale contestata al (omissis).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nel caso in esame, l'imputato è stato condannato in primo grado alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 3 n. 4 l. n. 75 del 1968 commesso dall'agosto al novembre 2009, esclusa l'aggravante ex art. 4 n. 1 l. n. 75 del 1958 e previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva infraquinquennale.

3. Trattandosi di una circostanza ad effetto speciale, in quanto, ai sensi dell'art. 99, comma 2, n. 2, cod. pen., comporta un aumento di pena fino alla metà - e quindi superiore ad un terzo (cfr. Sez. Un., n. 28953 del 27/04/2017, dep. 09/06/2017, S., Rv. 269784-01), la recidiva infraquinquennale incide sul calcolo del termine prescrizione del reato, ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga ex art. 161, comma 2, cod. pen.

4. Va tuttavia richiamato il principio, che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità, secondo cui in tema di prescrizione, il computo del termine va commisurato tenendo conto dell'aumento massimo di pena previsto per la recidiva qualificata, ma con il limite previsto dall'art. 99, comma 6, cod.

pen., in base al quale l'aumento per la recidiva non può superare il cumulo delle pene inflitte con le precedenti condanne (Sez. 6 n. 51049 del 07/07/2015, dep. 29/12/2015, Volpe, Rv. 265707; Sez. 5 n. 44099 del 24/09/2019, dep. 29/10/2019, Graniello, Rv. 277607).

Invero, quel limite generale vale per determinare non solo l'aumento di pena, ma, evidentemente, anche il tempo necessario a prescrivere, stante la correlazione tra l'art. 161 cod. pen. e l'art. 99 cod. pen. nella sua integralità - e, quindi anche il comma 6 - essendo peraltro del tutto irragionevole calcolare, ai fini del computo della prescrizione, l'aumento massimo di pena astrattamente previsto, ove in concreto esso non potrà mai essere inflitto, se superiore al cumulo delle pene inflitte con le precedenti condanne.

5. Nel caso di specie, come emerge dal certificato del casellario giudiziale allegato alla memoria difensiva depositata dal difensore dell'imputato, il (omissis) è stato definitivamente condannato per il delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 286 del 1998 alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione: pena di cui si tiene perciò conto ai sensi dell'art. 99, comma 6, cod. pen.

Il tempo necessario a prescrivere deve essere perciò così calcolato: anni sei, aumentato per la recidiva di mesi cinque e giorni dieci (e quindi sei anni, mesi cinque e giorni dieci), aumentato della metà, e quindi di tre anni, due mesi e venti giorni, per un totale di nove anni e otto mesi.

Considerando che il fatto è stato commesso dall'agosto al novembre 2009, anche tenendo conto del periodo di sospensione della prescrizione, pari a sedici giorni, per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze, il termine di prescrizione era decorso prima del 19 dicembre 2019, data in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 17/12/2020.


Il Consigliere estensore

Stefano Corbetta




Il Presidente

Vito Di Nicola



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.



Il Presidente

Vito Di Nicola

